

REPERTORIO N.8920

RACCOLTA N.4913

**Atto Costitutivo della "ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI"**

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemila, il giorno ventotto

del mese di agosto, in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me **dottor**essa MARIA NATALIA VASSALLI Notaio in Roma, con studio in via Valadier 33 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia delle parti col mio consenso;

===== sono presenti i signori =====

- FINZI SUSANNA, nata a [illegible] il giorno [illegible] domiciliata in [illegible] insegnante,

CF: [illegible]


- MUZZI MASSIMILIANO, nato a [illegible] il giorno [illegible] domiciliato in [illegible] musicista,

- SGARZINI ELISABETTA, nata a [illegible] il giorno [illegible] domiciliata in [illegible] insegnante,

- AVALLONE EMILIA, nata a [illegible] il giorno [illegible] domiciliata in [illegible] insegnante,

[illegible]

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, col presente atto con-



af  
C  
h  
py

vengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) - Tra i signori FINZI SUSANNA, MUZZI MASSIMILIANO, SGARZINI ELISABETTA e AVALLONE EMILIA è costituita una associazione senza fini di lucro denominata "ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI".

Articolo 2) - La sede della Associazione è fissata in Roma, via Verucchio n.1.

Articolo 3) - L'Associazione è disciplinata dallo statuto che le parti mi esibiscono e che, previa lettura da me Notaio data ai Comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 4) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.

Articolo 5) - L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da un massimo di nove membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Direttore Generale ed in caso di impossibilità di questo da un Vice Direttore Generale.

il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono altresì membri effettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed insieme ai restanti consiglieri durano in carica per tre anni e sono eletti secondo le modalità contenute nello statuto e nei successivi regolamenti di attuazione.

Per concorde volontà dei comparenti, in deroga a quanto previsto dallo Statuto viene deciso all'unanimità di nominare

3


per i primi tre anni di attività il signor MUZZI MASSIMILIA-  
NO, quale Direttore Generale dell'Associazione,  
che dichiara di accettare la carica conferitagli non ostando-  
vi alcun impedimento di legge.

Articolo 6) - Al Direttore Generale spettano la firma e la  
rappresentanza dell'associazione, e gli vengono conferiti  
tutti i poteri per apportare al presente atto ed allegato  
statuto tutte le modifiche eventualmente richieste anche per  
l'eventuale riconoscimento dell'Associazione nei confronti di  
organismi dello Stato.

Articolo 7) - Le spese del presente atto, dipendenti e  
conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona  
di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su pagine tre  
fin qui, di fogli uno, viene da me letto ai Comparenti i qua-  
li lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Firmato: Susanna Finzi - Massimiliano Muzzi - Elisabetta  
Sgarzini - Emilia Avallone - MARIA NATALIA VASSALI Notaio



Allegato A o.  
4.49B Roud  
4

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI"

Titolo I

*Sede - Denominazione - oggetto sociale*

Art. 1

E' costituita con sede in Roma, Via Verucchio n. 1, un'associazione che assume la denominazione di "Accademia Nazionale delle Arti".

Simbolo dell'Accademia Nazionale delle Arti è uno scudo con fondo blu (la nobiltà d'animo), con sette crescenti ai lati ed in basso (le sette arti) e una torre rossa al centro (la fortezza e la coerenza), in alto il motto "Lux in artibus".

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

L'Accademia Nazionale delle Arti non persegue fini di lucro ed è apolitica.

L'Accademia Nazionale delle Arti si propone di diffondere l'arte e la cultura quali mezzi indispensabili alla formazione dei giovani e alla personalità umana in genere.

L'Accademia Nazionale delle Arti organizza spettacoli di ogni tipo, concerti, prosa, mostre d'arte figurativa, seminari. Inoltre l'Accademia Nazionale delle Arti tiene corsi ordinari e straordinari di recitazione, musica e arte figurativa, corsi di formazione professionale, festivals, rassegne e stagioni teatrali e musicali, concorsi ed istituisce premi e borse di studio.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n.917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Accademia Nazionale delle Arti potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Accademia Nazionale delle Arti potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione a enti ed

organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai vari soci, associati o partecipanti.

#### Art. 4

L'Accademia Nazionale delle Arti e' divisa in tre Classi:

- 1) Arti musicali;
- 2) Arti drammatiche;
- 3) Arti figurative.

#### Art. 5

Sono Organi dell'Accademia:

- 1) l'Assemblea generale degli Accademici Ordinari;
- 2) le tre Classi;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Direttore Generale o Presidente;
- 5) il Direttore Artistico;
- 6) il Collegio dei Revisori.

Ad ogni Classe e' preposta una Commissione, composta dal Direttore Generale, da un Consigliere di Classe e da tre Accademici Ordinari appartenenti alla stessa.

#### Art. 6

L'Accademia e' composta da membri Fondatori, Ordinari, Corrispondenti, Aggregati ed Onorari.



#### Art. 7

L'Accademia può pubblicare annualmente i propri «Atti», nei quali vengono inseriti i verbali delle sedute, le memorie originali od i relativi riassunti, le conferenze, l'elenco delle pubblicazioni periodiche inviate in cambio e in omaggio, nonché l'elenco degli Accademici e delle attività

6  
artistiche.

#### Art. 8

L'Accademia svolge i suoi lavori progettuali, scientifici ed artistici in sedute ordinarie a Classi separate o a Classi riunite.

#### Art. 9

Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle quote annuali degli Accademici Ordinari, degli Aggregati e dei Corrispondenti, dai redditi del patrimonio acquisito, dagli eventuali lasciti e dagli eventuali contributi annui elargiti dallo Stato, da Enti pubblici e privati nonché da qualsiasi altro munifico donatore e dalle attività stesse dell'Accademia.

#### Art. 10

I contributi degli Accademici Ordinari, Aggregati e Corrispondenti, commisurati al prevedibile fabbisogno di ciascun anno accademico, sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale ordinaria prevista dall'art. 16.

Viene considerato dimissionario l'Accademico che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviatigli dal Tesoriere-Economo. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra o per altro motivo, proporre l'espulsione di un Accademico all'Assemblea.

### Titolo II Degli Accademici

#### Art. 11

Gli Accademici Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Accademia Nazionale delle Arti.

Può essere nominato Accademico Ordinario colui il quale, per produzione, titoli di studio, opere e per attività artistiche svolte, dia affidamento di poter contribuire attivamente ed efficacemente agli scopi istitutivi dell'Accademia e che sia stato Accademico Aggregato per almeno due anni.

Ad Accademici Corrispondenti possono essere nominati coloro, italiani o stranieri, i quali, pur presentando requisiti analoghi a quelli richiesti per la

4

nomina ad Accademico Ordinario, lascino presumere l'impossibilità di una assidua partecipazione alla vita dell'Accademia.

Ad Accademici Aggregati possono essere nominati coloro i quali, per provata consuetudine di studi e di arte, dimostrino attitudini ad attività accademiche.

Ad Accademici Onorari possono essere nominate personalità, italiane o straniere, notoriamente eminenti nel campo artistico e/o scientifico. Può essere nominato anche un Presidente Onorario nella persona di chi, oltre ad avere i requisiti per la nomina ad Accademico Onorario, abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Accademia.

Tanto gli Accademici Ordinari quanto gli Aggregati debbono avere il domicilio o svolgere la loro principale attività in Provincia di Roma.

#### Art. 12

Gli Accademici Ordinari ed Onorari non possono superare il numero di 90 per i primi e di 20 per i secondi. Ad ogni Classe spettano 30 seggi. Di Accademici Corrispondenti ed Aggregati, salvo il disposto dell'art. 14, non se ne possono nominare più di 20 nell'anno, di cui 4 per ogni Classe.

#### Art. 13

L'ammissione all'Accademia deve avvenire su proposta di due Accademici Ordinari i quali illustrano in una relazione alla Direzione Generale i titoli e il grado di preparazione artistica del candidato. La Commissione di Classe, di cui all'art. 5, vaglia i titoli e dà il suo parere sulla proposta stessa.

In caso affermativo la nomina viene sottoposta per l'approvazione all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza di voti e con voto segreto.

#### Art. 14

Gli Accademici Aggregati, quando abbiano svolto una notevole attività accademica ed artistica ed una effettiva partecipazione alla vita artistica, scientifica e progettuale della propria Classe, sono presi singolarmente in considerazione, per il passaggio alla categoria degli Accademici Ordinari, dalla Commissione. La decisione definitiva è assunta dal Consiglio Direttivo.



### Titolo III Diritti degli Accademici Art. 15

Agli Accademici Ordinari spetta:

- 1) il pieno esercizio dell'attività accademica; il diritto di voto senza nessuna esclusione;
- 2) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali;
- 3) il diritto di fregiarsi dell'anello e dell'insegna accademica (Nummus Aureus);
- 4) il diritto di assumere il titolo di Corrispondente qualora non conservino più i requisiti di cui all'art. 11 o siano nell'impossibilità di partecipare assiduamente alla vita dell'Accademia.

Gli Accademici Corrispondenti possono intervenire alle sedute delle rispettive Classi, presentare memorie e partecipare alle discussioni. Hanno diritto di voto nelle discussioni di carattere teorico. Gli Accademici Aggregati intervengono alle sedute delle rispettive Classi, possono presentare memorie e partecipare alle discussioni. Gli Accademici Onorari hanno diritto di partecipare, con piena attività, alle sedute di carattere artistico o scientifico.

Nell'occasione della loro prima partecipazione e' conferito il «Nummus Aureus».

### Titolo IV Dell'Assemblea Art. 16

All'Assemblea generale degli Accademici Ordinari delle tre Classi riunite, che e' sovrana in materia statutaria, spettano:

a) in convocazione ordinaria: le deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina degli Accademici, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo con assegnazione delle singole cariche, la nomina dei Revisori dei conti, la eventuale nomina del Presidente Onorario e la nomina delle varie Commissioni, nonché l'iniziativa delle modifiche statutarie.

b) in convocazione straordinaria: le modifiche statutarie, la disciplina degli Accademici e quant'altro non forma oggetto di convocazione

ordinaria o non sia specificatamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo. 9

#### Art. 17

Le Assemblee di prima convocazione deliberano con la presenza di almeno la meta' degli Accademici Ordinari e la maggioranza assoluta costituita dalla meta' più uno dei votanti, fatta esclusione delle modifiche statutarie per le quali occorre la maggioranza di almeno due terzi dei votanti e della nomina alle cariche sociali per le quali occorra la maggioranza prevista dall'articolo 21.

Le Assemblee di seconda convocazione, che non possono essere indette per lo stesso giorno di quelle di prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta esclusione per le modifiche statutarie, per le quali occorre la presenza di almeno un terzo degli Accademici Ordinari. I singoli oggetti sono approvati con le stesse maggioranze stabilite per la prima convocazione.

#### Art. 18

Qualora si debba decidere di questioni attinenti alle singole Classi o alla composizione dell'Accademia, ogni Classe dispone di un solo voto. Le votazioni, in tal caso, sono effettuate in Assemblea generale per separazione di Classi e la maggioranza di ogni singola Classe, da raggiungere con le modalità previste per la votazione a Classi riunite, esprime il voto della Classe.

#### Art. 19

L'Assemblea ordinaria si convoca annualmente al principio dell'anno accademico che ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre. Le adunanze straordinarie possono convocarsi anche per iniziativa dell'Assemblea ordinaria, per le modifiche statutarie, ed in corso di anno accademico ad iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi degli Accademici Ordinari previa richiesta scritta.

#### Art. 20

Gli Accademici sono convocati mediante invito contenente l'ordine del giorno, 15 giorni prima della data dell'Assemblea.



TITOLO V  
Delle cariche  
Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri che se tutti nominati potranno rivestire le seguenti cariche: Direttore generale, Vice Direttore Generale, Direttore Artistico, che in caso non sia un Accademico non ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio Direttivo, Segretario Generale, che in caso non sia un Accademico non ha diritto di voto, tre Consiglieri (uno per ciascuna Classe), Bibliotecario e Tesoriere.

La nomina delle cariche suddette, dei componenti delle Commissioni di Classe e dei Revisori dei conti di cui all'art. 31, si effettua ogni tre anni entro il mese di giugno a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti dell'Assemblea.

Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti a turno dall'Assemblea tra coloro che hanno fondato l'Accademia Nazionale delle Arti o, in caso di loro rifiuto o impossibilità, a turno fra le tre Classi ed appartengono sempre a Classi diverse.

I nominati entrano in carica il primo ottobre successivo.

Art. 22

Il Direttore Generale regge l'Accademia e la rappresenta presso terzi ed in giudizio; presiede a tutte le adunanze; fissa le date delle varie convocazioni; firma i verbali, i diplomi ed ogni altro atto o documento; espone all'inizio dell'anno accademico la relazione generale sull'attività artistico-scientifico-morale ed economico-amministrativa dell'anno decorso.

Art. 23

Il Vice Direttore Generale, se nominato, ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente se questi è assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.

Art. 24

Il Direttore Artistico viene proposto dal Direttore Generale ed eletto dall'Assemblea e la sua carica dura tre anni. Il Direttore Artistico ha il compito di coordinare il lavoro delle Classi e di presentare al Consiglio Direttivo progetti organici che siano il frutto delle discussioni degli Accademici. Il Direttore Artistico rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Direttivo e organizza le attività esterne dell'Accademia.

Il Direttore Artistico, può non essere un Accademico, in tal caso egli non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo pur potendovi partecipare.

## Art. 25

Il Segretario Generale è nominato dal Direttore Generale e la sua carica dura per tre anni ed è rinnovabile. Il Segretario Generale tiene la corrispondenza, partecipa alle nomine, controfirma i diplomi, spedisce le lettere di invito alle sedute, redige e controfirma i verbali delle medesime, tiene il protocollo generale ed il registro dei mandati di pagamento e si mantiene in rapporto con il Direttore Generale ed il Tesoriere-Economo per la attuazione dei necessari provvedimenti di indole economica.

E' redattore degli Atti dell'Accademia dei quali cura la pubblicazione. Cura e mantiene i rapporti con la stampa.

Il Segretario Generale può non essere un Accademico.

## Art. 26

Il Vice Segretario, se nominato, fa le veci del Segretario se egli e' assente o impossibilitato ad intervenire.

## Art. 27

Il Bibliotecario ha in custodia l'archivio e la Biblioteca, cura la loro buona tenuta e conservazione, registra le memorie ed i libri venuti in dono e si occupa del cambio degli Atti dell'Accademia con quelli di altri Istituti e coi periodici artistici e scientifici.

## Art. 28

Il Tesoriere-Economo cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilita' e conserva la relativa documentazione.

## Art. 29

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Accademia e raduna periodicamente su invito del Direttore Generale;
- b) esamina i problemi artistici, scientifici, economici ed amministrativi riguardanti la vita dell'Accademia e formula proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea, anche con la collaborazione delle



Commissioni;

c) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare per l'approvazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' sufficiente la maggioranza assoluta. A parità di voti prevale quello del Direttore Generale.

#### Art. 30

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio. I suoi componenti non sono rieleggibili immediatamente nella stessa carica, ad eccezione del Direttore Artistico, del Segretario e del Bibliotecario che possono essere rieletti nella stessa carica.

Alle vacanze che dovessero verificarsi durante il corso del triennio fra i componenti il Consiglio Direttivo e' provveduto con elezioni suppletive.

#### Art. 31

La revisione dei conti e' affidata al Collegio dei Revisori formato da tre Accademici Ordinari (uno per ciascuna Classe) i quali riferiscono all'Assemblea in occasione della annuale approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori predetti non fanno parte del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori è un organo eventuale dell'Accademia.

### Titolo VI

#### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 32

Nel numero degli Accademici Ordinari di cui all'art. 12 non si computano tutti gli Ordinari esistenti al 31 dicembre 2001. Le vacanze che si verificheranno fra questi ultimi non saranno coperte.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

F.to Susanna Finzi

" Massimiliano Muzzi

" Elisabetta Sgarzini

" Emilia Avallone

" Dr.ssa Maria Natalia Vassalli Notaio

---

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 31. 8. 2000  
al n. 27607 serie 2 pagate lire 1250.000

f.to illeggibile

---

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta  
di numero tredici facciate fotostatiche per uso *parte interessata*  
Roma, 16 dicembre 2016

